



Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 04/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO APPROVATO DA ARERA ED APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE DA APPLICARSI PER IL 2023. PRESA D'ATTO.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattro** del mese di **maggio** con inizio alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nell'edificio comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
GRIVON Danilo - Sindaco	Sì
FACCIO Battistina Giuseppina - Vice Sindaco	No
LEVEQUE Claude - Assessore	Sì
ESPOSITO SOMMESE Roberta Lucia - Assessore	Sì
BONETTI Alessia - Assessore	Sì
REVIL Maurizio - Consigliere	No
VICQUERY Renata - Consigliere	Sì
AGNESOD Matteo - Consigliere	Sì
DI MARCO Eleonora - Consigliere	Sì
BROCHET Laurent - Consigliere	No
VICQUERY Elena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il dr. **Danilo GRIVON**, in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario comunale, d.ssa **Stefania SPAGNOLO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 04/05/2023

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO APPROVATO DA ARERA ED APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE DA APPLICARSI PER IL 2023. PRESA D'ATTO.

Illustra il Sindaco la presente deliberazione che, in accordo con i consiglieri viene trattata dopo la Deliberazione n.13 della seduta odierna.

Il Sindaco anticipa che, per i prossimi anni, le tariffe TARI subiranno degli incrementi dovuti ai maggiori investimenti fatti per il trattamento dei rifiuti nel sito di Brissogne a seguito degli acquisti in nuovi macchinari.

Informa inoltre che a livello di Sub-Ato si è deciso di non differenziare la tariffa per quei Comuni (Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme) che dispongono di sistema di raccolta differenziata in cassonetti distinti a seconda della loro capacità di differenziazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali), il quale prevede, tra l'altro, che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 era stato prorogato dapprima al 30 aprile 2023 con Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ed è stato ulteriormente posticipato al 31 maggio 2023 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 11 aprile 2023;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 3, comma 5^{quiquies} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2023, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati staccati da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

RITENUTO che, a fronte del rinvio al 31 maggio 2023 del termine generale di approvazione dei bilanci degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, anche la manovra TARI potrà essere adottata da parte del Comune entro il 31 maggio, unitamente all'approvazione delle altre disposizioni regolamentari e tariffarie;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, ulteriori cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, che entrerà in vigore a decorrere dal 2023 ed in relazione al quale il Comune provvederà ad adottare i relativi provvedimenti, analizzando, sotto il profilo contrattuale, le previsioni del proprio regolamento TARI, per verificare se l'adeguamento ai profili individuati da ARERA potrà comportare maggiori costi a decorrere dal 2023;

CONSIDERATO che la gestione del Servizio Rifiuti è gestito a livello di Unité des Communes Valdôtaines Evançon e che quindi si è proceduto a adottare un unico Piano Finanziario si rende necessaria anche un'articolazione omogenea della tariffa;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2023/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed

integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO di dover quindi procedere:

- alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2023, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario e la relativa relazione già approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 23 del 19/04/2023;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 34, comma 5 del nuovo Statuto Comunale approvato con deliberazione consigliare n. 39 del 30.11.2017, esecutiva ai sensi di legge;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- Presenti: 8 (otto)
- Astenuti: 1 (uno, il Consigliere di minoranza, elena Vicquery)
- Votanti: 7 (sette)
- Contrari: nessuno
- Favorevoli: 7 (sette)

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI APPROVARE**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, il PEF trasmesso dal Gestore del servizio già approvato a livello di Unité des Communes Valdôtaines Evançon con la deliberazione della Giunta n. 23 del 19/04/2023, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2023;

- **DI APPROVARE** le tariffe Tari per l'anno 2023 secondo gli schemi allegati alla presente, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27,

comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, che le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo state approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;

- **DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to GRIVON Danilo

Il Segretario Comunale
F.to Stefania SPAGNOLO

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Brusson, lì 06/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

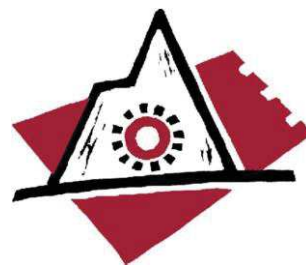
=====

La presente copia è conforme all'originale depositato nell'archivio comunale.

Brusson, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====



Sub-ATO D “Evançon- Mont Cervin”

Regione autonoma della Valle d’Aosta

Autorità di sub-ATO per la gestione dei rifiuti

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

**al Piano Economico Finanziario dell’Ente Territorialmente Competente per il
servizio associato nell’Unité des Communes valdôtaines Évançon
per l’ambito tariffario di Evançon, costituito dai Comuni di**

Ayas

Arnad

Brusson

Challand-Saint-Anselme

Challand-Saint-Victor

Champdepraz

Emarese

Issogne

Montjovet

Verrès

Periodo 2023-2025

(in sede di revisione infra periodo 2023)

Indice relazione

1	Premessa.....	3
1.1	Comuni ricompresi nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
1.5	Altri elementi da segnalare.....	6
2	Attività di validazione	7
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	7
4	Ambito tariffario dell'Unità Evancon.....	13
4.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	13
4.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	13
4.1.2	Coefficienti QL e PG	14
4.1.3	Coefficiente C116	14
4.2	Conguagli	15
4.3	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	15
4.4	Tariffa finale	16
4.5	Benchmark di riferimento	16

1 Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento alla revisione 2023 del Piano Economico Finanziario (PEF) degli ambiti tariffari dei Comuni di Ayas, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarese, Issogne, Montjovet e Verres, redatta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di cui all'allegato 2 della Determina n.2/2021-DRIF. Il sub-ATO D "Evançon- Mont Cervin" è identificato Ente Territorialmente Competente (ETC) per effetto della Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante: "Nuove disposizioni in materia di gestione rifiuti e della Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane".

L'ETC ha proceduto alla revisione infra-periodo 2023 del PEF 2022-2025, in conformità alla previsione dell'articolo 8 comma 5 della Delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021: *"al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa"*. In particolare, la revisione si è resa necessaria per salvaguardare l'equilibrio economico finanziario, con riferimento in particolare ai seguenti fattori:

- aumento dei costi afferenti lo smaltimento e trattamento/recupero rifiuti; gestito dalla società srl/Enval rispetto alla previsione dei costi stabilita precedentemente dal sub ATO D elaborati dal capofila Unité Mont Cervin ed utilizzata nella stesura del precedente PEF
- rappresentazione di alcuni cespiti di proprietà dell'Unité Evancon impiegati nel servizio rifiuti al 31/12/2021;
- diversa ripartizione dei costi relativi al contratto di appalto con Quendoz tra le due Unité del sub ATO D, con un incremento dei costi a carico dell'Evancon.

1.1 Comuni ricompresi nell'ambito tariffario

Come previsto dalla regolazione il sub-ATO D, in qualità di ETC, ha predisposto il PEF 2022-2025 per l'unico ambito tariffario dell'Unité Evancon, nel quale sono ricompresi i Comuni di Ayas, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarese, Issogne, Montjovet e Verrès.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'ETC ha validato e consolidato i PEF predisposti:

- dal soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, rappresentato dalla società QUENDOZ Srl, affidataria dell'appalto con contratto Rep.56 del 17/01/2018 della durata di anni 6+3 (a partire dal 01/01/2018);
- dall'Unità Evancon in qualità di gestore del servizio di gestione tariffe e rapporti con le utenze, per la parte di sua competenza per n. 10 Comuni appartenenti al Comprensorio;
- dal sub-ATO D "Evançon-Mont Cervin" per la parte dei costi relativi allo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani raccolti dal gestore, per la parte relativa al prestatore d'opera per il comune di Chamois e per le attività di direzione esecuzione del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
- dai Comuni di Ayas, Arnad, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarese, Issogne, Montjovet e Verres, per la parte di costi e attività di propria competenza.

Il sub-ATO D si occupa della direzione di esecuzione del contratto in essere con la ditta Quendoz Srl (Rep. n. 56 del 17/01/2018 CIG 7100932276) mediante un professionista appositamente individuato.

Il SUB ATO D non ha ritenuto ammissibili ai fini del calcolo del MTR i cespiti dei Comuni di Brusson ed Emarese in quanto non previsti negli accordi del servizio associato.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Il sub-ATO D sostiene le spese di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e i costi di recupero delle frazioni differenziate raccolte presso i 21 Comuni, e presso i 7 centri di raccolta, e conferite presso il centro regionale di trattamento, gestito nel periodo 2018-2021 da Valeco S.p.A. e, a partire dal 2022 dalla Società Srl ENVAL.

Esso introita, inoltre, i proventi dalla vendita di materiale relativi al conferimento dei RAEE al centro di coordinamento RAEE.

Per ciò che attiene le tariffe di conferimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati raccolti, si riporta un riepilogo delle stesse segnalando che, come ogni anno, la RAVA comunica l'importo per la metà dell'anno successivo.

Tariffe previsionali 2017 (utilizzate per il PEF 2018)		Tariffe previsionali 2018 (utilizzate per il PEF 2019)		Tariffe previsionali 2020 (utilizzate per il PEF 2020)	
Rifiuto	€/t	Rifiuto	€/t	Rifiuto	€/t

RSU	125,09	RSU	106,16	RSU	102,36
FORSU	133,89	FORSU	131,13	FORSU	135,69
VETRO	-0,21	VETRO	-13,7	VETRO	1,35
CARTA	-8,43	CARTA	-11,09	CARTA	18,39
CARTONE	-28,45	CARTONE	-21,08	CARTONE	-32,93
FERRO	-67,07	FERRO	-71,45	FERRO	-64,51
PLASTICA	52,69	PLASTICA	50,44	PLASTICA	116,55
VERDE	60,94	VERDE	51,13	VERDE	78,81
LEGNO	52,17	LEGNO	56,53	LEGNO	77,11

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, l'Ente Territorialmente Competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. il PEF relativo ai servizi svolti da ciascun gestore, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
2. la relazione di accompagnamento compilata per i capitoli 2 e 3, redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021) e riportante, in particolare, l'illustrazione della corrispondenza tra dati indicati nel piano e le fonti contabili obbligatorie, con l'evidenza degli eventuali driver utilizzati per la corretta imputazione dei costi aggregati;
3. la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

In sede di revisione infra periodo 2023, sono stati oggetto di aggiornamento e rettifica le seguenti voci di costo:

- trattamento e smaltimento dei rifiuti, rappresentati come da consuntivo 2021;
- cespiti di proprietà dell'Unité Evancon impiegati nel servizio rifiuti al 31/12/2021, incrementati da investimenti annuali;

I costi revisionati sono oggetto di illustrazione nelle relazioni di Unité e subATO in qualità di Gestori. Non si è invece proceduto all'aggiornamento degli altri costi, per i quali non si sono manifestati scostamenti significativi tra l'annualità 2020 e 2021, anche al fine di perseguire il principio di economicità dell'azione amministrativa. La ditta Quendoz con lettera formale ha confermato i costi già rappresentati in sede di prima approvazione del piano quadriennale.

In allegato alla presente relazione, sono riportati i PEF dei soggetti di cui al paragrafo 1.2, con le relative relazioni di accompagnamento che illustrano i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica di cui all'Allegato 1 della Determina 2/2021-DRIF e i valori desumibili dalla documentazione contabile, nonché le dichiarazioni di veridicità.

1.5 Altri elementi da segnalare

Nel sub-ATO D, Unité Mont Cervin, è presente il Comune di Chamois che, per le proprie peculiarità territoriali, usufruisce di un servizio di raccolta rifiuti esclusivamente dedicato al proprio territorio. Il Comune infatti non è attraversato da strade percorribili con gli autocompattatori normalmente dedicati alla raccolta dei rifiuti ed è accessibile unicamente con un impianto a fune. Il Sub-Ato D è convenzionato con la Chamois Servizi, società interamente pubblica del Comune di Chamois, che, con appositi mezzi, si occupa della raccolta dei rifiuti sul proprio territorio e li conferisce presso un punto di conferimento accessibile agli autocompattatori. La Chamois Servizi è pertanto considerata come prestatore d'opera.

Il bacino di comuni servito dal servizio associato è di seguito riportato e presenta i seguenti livelli di raccolta differenziata e avvio a recupero ben oltre la media nazionale e rispetto agli obblighi normativi:

Comune	2019	2019 con spazzame nto	2020	2020 con spazzame nto
1. ARNAD	81,36%	78,76%	78,96%	78,29%
2. AYAS	55,62%	50,72%	51,07%	49,81%
3. BRUSSON	42,08%	40,13%	43,38%	43,38%
4. CHALLAND SAINT ANSELME	42,53%	40,64%	59,73%	57,66%
5. CHALLAND SAINT VICTOR	67,22%	67,22%	70,77%	70,77%
6. CHAMPDEPRAZ	74,76%	67,03%	71,44%	71,44%
7. EMARESE	62,62%	45,69%	61,85%	61,85%
8. ISSOGNE	73,72%	68,92%	72,59%	71,91%
9. MONTJOVET	73,19%	66,02%	72,05%	72,05%

10. VERRES	78,09%	75,12%	77,99%	76,35%
------------	--------	--------	--------	--------

2 Attività di validazione

L'Ente Territorialmente Competente ha svolto l'attività di validazione sui dati trasmessi dai Gestori, con specifico riferimento alla verifica:

- a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Considerato che l'Ente Territorialmente Competente è allo stesso tempo Gestore per i servizi di propria competenza, il soggetto individuato per effettuare l'attività di validazione è dotato di adeguato profili di terzietà. Il documento di validazione è allegato alla presente Delibera.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente ha la possibilità di procedere alla valorizzazione delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.1.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CO116*, l'Ente territorialmente competente può indicare:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione di questa componente.

3.1.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente può indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Ad oggi non sono stati individuati dall'ETC eventuali costi.

3.1.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente può indicare, per ogni anno, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

I Gestori non hanno previsto né proposto obiettivi di miglioramento del servizio integrato dei rifiuti per il triennio 2023-2025, pertanto l'Ente territorialmente competente non ha provveduto alla valorizzazione della componente di costo operativo incentivante relativa alla parte variabile (COItv) e fissa (COIf). Infatti, considerato il raggiungimento dei risultati attesi di raccolta differenziata ed una soddisfacente qualità nel servizio offerto, l'ETC non prevede il sostenimento di costi per il miglioramento della qualità dell'efficienza ovvero per variazioni del perimetro gestionale.

3.2 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha esaminato le valutazioni effettuate dai Gestori per la determinazione delle quote di ammortamento incrementate da investimenti annuali, con riferimento alle vite utili dei cespiti da questi valorizzati. Sono stati diversamente oggetto di aggiornamento i costi d'uso del capitale, con particolare riferimento ad alcuni cespiti in esercizio al 31/12/2021, che non erano stati considerati nella precedente elaborazione del piano. Risultano, pertanto, aggiornati i dati relativi agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito netto.

In particolare, è stato verificato il rispetto di tabelle e criteri individuati nell'art. 15 del MTR-2, considerato che la costruzione del PEF è avvenuta sulla base del *tool* di calcolo pubblicato dall'Autorità.

3.2.1 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente ha individuato i fattori di *sharing* dei proventi, che comportano la condivisione dei benefici derivanti dalla vendita tra gestore e utente, con l'obiettivo di incentivare la crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nell'ottica della *circular economy*.

3.2.3 Determinazione del fattore *b*

L'Ente territorialmente competente ha quantificato il fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

Il fattore *b* può assumere un valore compreso tra:

- Un minimo di 0,3, che rappresenta il massimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti;
- Un massimo di 0,6, che rappresenta il minimo beneficio per il gestore in termini di incentivo nella valorizzazione dei rifiuti.

Considerato il livello di soddisfazione circa i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e riutilizzo/riciclo, il fattore di *sharing* *b* è determinato nella misura media di 0,45. Ricordiamo che, in ogni caso, l'importo è relativo alle sole vendite RAEE, pertanto poco significativo rispetto ai costi complessivi.

	intervallo di riferimento	2022-2025				valore unico
		Quendoz Srl	Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin	subATO D	Comuni	
b	0,3 ÷ 0,6					0,45

3.2.4 Determinazione del fattore *ω*

L'Ente territorialmente competente ha indicato, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi di *compliance* è pari a $b(1+\omega a)$, dove ωa può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4 ed è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute circa il rispetto degli obiettivi di RD e l'efficacia delle attività di preparazione per riutilizzo e riciclo.

Considerato che nell'ambito tariffario non sono presenti ricavi da circuiti CONAI o altri sistemi collettivi di *compliance*, la valorizzazione del fattore non ha nessun impatto sulla redazione del piano.

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

	intervallo di riferimento	2022-2025
γ_1	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	-0,1
γ_2	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	-0,075
γ		-0,175
$1+\gamma$		0,825

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega a = 0,1$	$\omega a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega a = 0,2$	$\omega a = 0,4$

	intervallo di riferimento	2022-2025
ωa	$0,1 \div 0,4$	0,1

3.3 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha proceduto alla verifica della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

In particolare, considerato che in conformità alla regolamentazione ARERA la costruzione dei costi rappresentati nel PEF è effettuata sulla base delle fonti contabili obbligatorie a consuntivo per l'anno (a-2), è fondamentale verificare la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno 2023 e seguenti. Infatti, la legge 147/2013 istitutiva del tributo TARI impone per gli Enti la copertura integrale dei costi per l'anno in corso. In quest'ottica l'MTR-2 prevede altresì la possibilità di valorizzare componenti di costo di natura previsionale (oneri attesi) per gli anni 2023-2025, afferenti miglioramenti nella qualità del servizio ovvero variazioni nel perimetro gestionale, nonché eventuali costi previsti per l'adeguamento ai principi dettati dal Decreto Rifiuti 116/2020 e agli standard minimi di qualità. Pertanto, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- Componenti di costo relative ai servizi effettuati dal Gestore in forza del contratto di appalto, inclusi eventuali oneri previsionali attesi;
- Previsione di valori di picco degli oneri di smaltimenti e trattamento/recupero, con focus sull'anno a;
- Verifica di eventuali maggiori costi per le attività effettuate in autonomia dal Comune, in particolare per il servizio di gestione dei rapporti con gli utenti, con focus sull'anno a.

3.4 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF permette di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, in conformità al principio del prezzo massimo applicabile.

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato le seguenti detrazioni:

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/Rif PER I COSTI FISSI	Quendoz Srl	Unité des Communes valdôtai nes Évançon	subATO D	Quendoz Srl	Unité des Communes valdôtai nes Évançon	subATO D	Quendoz Srl	Unité des Communes valdôtai nes Évançon	subATO D
Amm _a									
Acc _a									
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche									
- di cui per crediti									
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento									
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie									
R _a		52.914			45.592			38.156	
R _{UC,a}									
CK _{prop,a}									
CK_a	-	52.914	-	-	45.592	-	-	38.156	-
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte fissa	-	52.914	-	-	45.592	-	-	38.156	-

Nello specifico l'ETC ha ritenuto opportuno "neutralizzare" la remunerazione del capitale investito netto afferenti i cespiti dell'Unité Evancon, al fine di non caricare sugli utenti finali queste componenti di costo.

3.5 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2, che prevede la possibilità di rimodulare i conguagli tra ciascun anno del periodo 2022-2025.

3.6 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.7 Entrate art. 1.4 della Determina 2/2021-DRIF

Con la Determina n. 2/2020, ARERA stabilisce che nella determinazione del piano tariffario vengano sottratte le entrate effettivamente conseguite con orizzonte pluriennale, relative a:

- Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, non previsto nella Regione Valle D'Aosta.
- Recupero evasione
- Procedure sanzionatorie
- Altre partite approvate dall'ETC

Queste entrate sono state valorizzate per 712 €.

4 Ambito tariffario dell’Unitè Evancon

4.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai fini della verifica del limite alla crescita annuale, nella tabella seguente è rappresentato il totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ($\Sigma T_{max} a$) applicabili nel rispetto del limite.

	2022	2023	2024	2025
rpi_a	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
QL_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
p_a	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

4.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L’Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente x individuando i valori di γ_1 e γ_2 sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento, dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021).

		<i>Cueff > Benchmark</i>	<i>Cueff ≤ Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

	intervallo di riferimento	2022-2025
X_a	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	0,20% 

4.1.2 Coefficienti QL e PG

L'Ente territorialmente competente ha individuato i seguenti parametri:

- 0% per il coefficiente QL_a, in quanto non si prevedono per il periodo considerato miglioramenti delle qualità e delle caratteristiche delle prestazioni del servizio erogato.
- 0% per il coefficiente PG_a, in quanto non si prevedono per il periodo considerato variazioni nel perimetro gestionale.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il seguente quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

4.1.3 Coefficiente C116

Introdotta dall'articolo 4.4 del MTR-2, il coefficiente C116 è di natura previsionale ed è connesso agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di facoltà per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

L'Ente territorialmente competente non ha proceduto alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025).

	valore massimo	2022
C _{116a}	3,0%	0,00%

4.2 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente non ha dovuto procedere alla valorizzazione delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

4.3 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti $CTSa$ e $CTRa$;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Per l'anno 2023, nell'ambito tariffario si necessita del superamento del limite di cui all'articolo 4 del MTR-2 in quanto il limite della spesa non è sufficiente a garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione.

Si è proceduto, pertanto, alla predisposizione di apposita istanza di superamento del limite della spesa per un importo pari a € 331.766, per un valore complessivo del nuovo limite della spesa pari a € 2.980.000.

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	2.648.234
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	556.909
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	1.770.790
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	1.209.210
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	2.980.000

La relazione è allegata alla presente Delibera.

4.4 Tariffa finale

ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.770.790
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.208.498
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	2.979.289

4.5 Benchmark di riferimento

Per le Regioni a statuto speciale la stima del fabbisogno standard è effettuata facendo riferimento al costo medio di settore per l'anno 2021, come pubblicato nell'ultimo rapporto ISPRA 2022. Per la Regione Valle d'Aosta, il costo medio unitario è pari a 32,80 €cent/kg. Ad oggi non sono ancora indicati sul portale ISPRA i dati per singolo Comune/Unité.

		2023
ENTRATE TARIFFARIE [€]	TV ₂₀₂₃	1.770.790
	TF ₂₀₂₃	1.209.210
	T ₂₀₂₃	2.980.000
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q ₂₀₂₃	7.815
CU _{eff2023} [cent€/kg]		38,13
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		32,80

Revisione infra periodo 2023

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	#NOME7			#NOME7			#NOME7			#NOME7		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CTR	394.351	-	394.351	393.957	-	393.957	393.957	-	393.957	393.957	-	393.957
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTE	248.187	-	248.187	249.487	-	249.487	249.487	-	249.487	249.487	-	249.487
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	242.088	-	242.088	245.492	-	245.492	245.492	-	245.492	245.492	-	245.492
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	763.208	-	763.208	762.445	-	762.445	762.445	-	762.445	762.445	-	762.445
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{19.1.2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{19.2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{IMP}_{19.3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	4.608	-	4.608	4.603	-	4.603	4.603	-	4.603	4.603	-	4.603
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	2.073	-	2.073	2.071	-	2.071	2.071	-	2.071	2.071	-	2.071
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing a	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+a)	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495	0,50	0,50	0,495
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof₁₉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE VARIABLE	-	-	147.089	-	-	146.508	-	-	146.508	-	-	146.508
Recupero della $\sum To \sum Tmax$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum Va$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	1.445.760	147.089	1.812.850	1.449.310	146.508	1.815.819	1.449.310	146.508	1.815.819	1.449.310	146.508	1.815.819
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	69.043	-	69.043	68.974	-	68.974	68.974	-	68.974	68.974	-	68.974
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	21.038	34.500	55.538	21.017	20.847	41.865	21.017	20.847	41.865	21.017	20.847	41.865
Costi generali di gestione CGG	280.041	44.028	324.069	279.761	43.580	323.341	279.761	43.580	323.341	279.761	43.580	323.341
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	4.045	-	4.045	4.041	-	4.041	4.041	-	4.041	4.041	-	4.041
Costi comuni CC	305.125	78.527	383.652	304.820	64.447	369.266	304.820	64.447	369.266	304.820	64.447	369.266
Ammortamenti Amm	422.322	1.871	424.194	501.304	1.290	502.594	501.505	924	502.429	433.575	924	434.499
Accantonamenti Acc	-	260.037	260.037	-	207.090	207.090	-	207.090	207.090	-	207.090	207.090
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	260.037	260.037	-	207.090	207.090	-	207.090	207.090	-	207.090	207.090
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per affini non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R_{ic}	179.759	1.938	181.698	149.462	1.842	151.304	121.285	1.761	123.045	93.110	1.703	94.812
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto R_{ic}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	602.082	263.846	865.928	650.766	210.222	860.988	622.789	209.775	832.565	526.484	209.717	736.402
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{19.1.2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{19.2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{IMP}_{19.3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI_{fix}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE FISSA	-	-	90.555	-	-	90.096	-	-	90.096	-	-	90.096
Recupero della $\sum To \sum Tmax$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum Va$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	976.249	432.929	1.409.178	1.024.660	364.745	1.389.324	996.583	364.318	1.360.901	900.478	364.259	1.264.737
$\sum Ta = \sum Va + \sum Tr$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	2.812.849	580.018	3.392.867	2.746.784	511.273	3.258.057	2.711.485	510.826	3.222.312	2.607.944	510.768	3.118.712
$\sum Ta = \sum Va + \sum Tr$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	2.442.010	580.018	3.022.028	2.493.870	511.273	3.005.143	2.445.893	510.826	3.176.719	2.549.788	510.768	3.080.556
Grandezze fisico-tecniche												
Raccolta differenziata %			68%			68%			68%			68%
$q_{col} \cdot 10^n$			7.814,77			7.814,77			7.814,77			7.814,77
capita unitario effettivo - Cueff c_{cent}/kg			29,72			31,43			33,39			36,13
Benchmark di riferimento (centH/kg) (fabbrico standard/costo medio settore)			25,40			32,80			32,80			32,80
Coefficiente di graduatoria												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale y			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Coefficiente di graduatoria (1+y)			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita												
$q_{col} \cdot 10^n$			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{col}			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI_{col}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{col}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			1,50%			1,50%			1,50%			1,50%
(1+p)			1,0150			1,0150			1,0150			1,0150
$\sum T_{col}$			3.222.028			3.221.143			3.173.219			3.100.356
$\sum T_{col-1}$			1.505.317			1.544.051			1.770.793			1.815.819
$\sum T_{col-2}$			946.312			1.045.046			1.209.210			1.209.881
$\sum T_{col-3}$			2.471.429			2.499.097			3.180.000			3.024.700
$\sum T_{col} / \sum T_{col-1}$			1,3036			1,2284			1,0460			1,0185
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.508.703			2.648.234			3.024.700			3.070.071
della $(\sum T_{col} / \sum T_{max})$			713,924			554,959			152,019			10,486

Tra dopo distribuzione della ($\hat{T}_T$ - $\hat{T}_{max}$)	1.665.760	-	101.709	1.564.051	1.669.310	101.480	1.770.790	1.669.310	146.508	1.815.819	1.669.310	146.508	1.815.819
Tra dopo distribuzione della ($\hat{S}_T$ - $\hat{S}_{max}$)	976.249		68.797	1.045.046	1.024.540	184.630	1.209.210	996.583	212.298	1.208.881	900.478	353.774	1.254.322
Total(Tra+Tfa) dopo distribuzione della ($\hat{T}_T$ - $\hat{T}_{max}$)	2.642.010		32.913	2.609.097	2.693.870	286.130	2.980.000	2.665.893	358.807	3.024.700	2.569.788	500.282	3.070.071
Deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2021 - parte variabile				-			-			-			-
Deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2021 - parte fissa				712			712			712			712
ZTV = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIRIF/2021				1.564.051			1.770.790			1.815.819			1.815.819
ZTF = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIRIF/2021				1.044.334			1.208.498			1.208.170			1.253.540
Totale entrate tariffarie dopo le deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DIRIF/2021				2.608.386			2.979.289			3.023.989			3.069.359
Attività esterne Ciclo integrato RU				-			-			-			-

UTENZE DOMESTICHE		
Componenti nucleo familiare	Tariffa fissa al mq.	Tariffa variabile
1	0,54413	44,48058
2	0,63482	75,61699
3	0,69960	88,96117
4	0,75142	97,85728
5	0,80324	128,99369
6 e magg	0,84211	151,23398

UTENZE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITA' PRODUTTIVE	tariffa fissa al mq.	tariffa variabile al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08217	0,53703
2	Campeggi, distributori carburanti	0,18352	0,68850
3	Stabilimenti balneari	0,13695	0,42687
4	Esposizioni, autosaloni	0,06848	0,48883
5	Alberghi con ristorante	0,29308	1,33568
6	Alberghi senza ristorante	0,21912	0,99143
7	Case di cura e riposo	0,30129	1,23929
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,32321	1,21175
9	Banche ed istituti di credito	0,16434	0,65820
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,30403	0,98455
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,2739	1,65239
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,19721	1,10159
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,25199	1,10159
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,11778	0,79865
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,15065	0,93635
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,20518	2,75398
17	Bar, caffè, pasticceria	0,90388	2,06549
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,62998	1,97598
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,53411	1,72124
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,34213	4,83324
21	Discoteche, night club	0,32868	1,19110
22	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	0,13969	0,70227